

AUTOLIQUIDAZIONE 2018-2019: REVISIONE TARIFFE INAIL E MODIFICHE TEMPORALI DELLE SCADENZE

La Legge di Bilancio 2019 prevede, tra le altre disposizioni, la riduzione del cuneo fiscale tagliando le tariffe dei premi INAIL con effetto dal **1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021**.

Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, **per il solo anno 2019**, alcuni termini temporali relativi all'**autoliquidazione** ed al pagamento dei premi.

In particolare:

- il termine del 31 dicembre 2018 per l'invio da parte dell'Istituto ai Datori di lavoro delle basi di calcolo dei premi è differito al **31 marzo 2019** (Si precisa che lo Studio è autorizzato alla ricezione delle basi di calcolo senza aggravii o adempimenti per i Clienti);
- sono differiti al **16 maggio 2019** i termini relativi ai seguenti adempimenti:
 - domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
 - calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
 - denuncia delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

Riepilogo:

| Adempimento | Nuovo termine 2019 |
|--|--------------------|
| Disponibilità dei tassi di rischio (basi di calcolo) | 31 marzo 2019 |
| Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte | 16 maggio 2019 |
| Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o 1 ^a e 2 ^a rata) | 16 maggio 2019 |
| Denuncia delle retribuzioni (telematica) | 16 maggio 2019 |

In aggiunta a quanto sopra, in relazione alla revisione delle tariffe che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, viene stabilita, dalla medesima decorrenza:

- la **soppressione** del **premio supplementare** per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 del DPR n. 1124/1965);
- l'**esclusione** dei **premi INAIL** dall'ambito di applicazione della **riduzione contributiva** relativa al **settore edile** (attualmente pari all'11,50%);
- la riduzione al **110 per mille** (in precedenza 130 per mille) del **tasso massimo applicabile**, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

Lo studio gestirà ogni adempimento cercando di ottimizzare al meglio i costi e sgravando il più possibile i Clienti da ogni carico di lavoro.

Cordiali saluti

Studio Sila

Brescia, 23 gennaio 2019